

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5822 del 13/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Novellara, richiesta dall'impresa SALUMIFICIO B.B.S. DI BARTOLI GIAMPAOLO & C. - SNC per l'attività di lavorazione e conservazione carne
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6003 del 09/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.28541/2024

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Novellara, richiesta dall'impresa SALUMIFICIO B.B.S. DI BARTOLI GIAMPAOLO & C. - SNC per l'attività di lavorazione e conservazione carne.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale prot.n.48853 del 21/09/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta "Salumificio B.B.S. di Bartoli Gianpaolo & C. Snc" per l'impianto ubicato in Comune di Novellara – via C. Colombo n.90 - Provincia di Reggio Emilia;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP Bassa Reggiana ad ARPAE SAC in data 02/08/2024, e acquisita al protocollo con PG/141951 – pratica Sinadoc n.28541/2024 – inviata dal legale rappresentante dell'impresa "SALUMIFICIO B.B.S. DI BARTOLI GIAMPAOLO & C. - SNC" (PIVA 00150830354), con sede legale nel Comune di Novellara – via C.Colombo n.84 - provincia di Reggio Emilia per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazione e conservazione carne svolta presso l'impianto ubicato in comune di Novellara – via C.Colombo n.90 - provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 , ai sensi del D.Lgs. n.152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n.4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all’art. 4 prevede per gli scarichi in canali di Bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122” Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. n.673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria emerge quanto segue:

- in data 23/08/2024 sono state trasmesse dal SUAP le integrazioni volontarie inviate dalla Ditta, e acquisite da Arpae con PG/152976, relativamente alla matrice acque;
- ARPAE con nota PG/154771 del 28/08/2024 comunicava al SUAP l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, ed il SUAP comunicava all’impresa istante ed agli Enti interessati la corretta/completa presentazione della domanda e richiedeva i pareri di competenza;
- in data 13/09/2024 sono state trasmesse dal SUAP ulteriori integrazioni volontarie inviate dalla Ditta, e acquisite da Arpae con PG/165348, relativamente alla matrice rumore;
- con PG/183362 del 10/10/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni

documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

- l'Impresa istante richiedeva allo SUAP una proroga dei tempi concessa dal medesimo con nota assunta agli atti di ARPAE PG/210030 del 20/11/2024; la documentazione veniva trasmessa dall'impresa con nota PG/221588 del 06/12/2024;

- in data 08/05/2025 è stata trasmessa dal SUAP ulteriore documentazione integrativa inviate della Ditta, acquisita da Arpae con PG/85351, relativamente a informazioni idrauliche;

- ARPAE in data 02/10/2025 con PG/174179 acquisiva documentazione integrativa relativa alla modifica non sostanziale della matrice emissioni in atmosfera.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia sede di Novellara per la matrice acque (PG/34904 del 24/02/2025);
- Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG/88331 del 13/05/2025)

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa SALUMIFICIO B.B.S. DI BARTOLI GIAMPAOLO & C. - SNC, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di lavorazione e conservazione carne sita in Comune di Novellara, Via C.Colombo n.90, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 118 del 29/09/2022 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa SALUMIFICIO B.B.S. DI BARTOLI GIAMPAOLO & C - SNC. Codice Fiscale/P.IVA 00150830354 nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Novellara via C.Colombo n.90 – provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	ARPAE

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali"*
- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico/Nulla osta acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

3. DI STABILIRE che il presente atto modifica ed integra la precedente prot.48853 del 21/09/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, avente durata 15 (quindici) anni, rilasciata dallo Sportello Unico Bassa Reggiana in data 23/10/2015, di cui assume la scadenza con sostituzione dei suddetti allegati;

4. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

8. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Bassa Reggiana ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Novellara e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

12. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

La Ditta si occupa della produzione artigianale di salumi.

Con la presente modifica di AUA la Ditta comunica di:

- voler dismettere la macellazione dei suini mantenendo la sola attività di produzione salumi, per la quale non viene modificato il ciclo produttivo e la quantità di carne annua lavorata,
- modificare il layout produttivo per ampliamento dei locali (comprensivi di spogliatoi/servizi igienici)
- modificare l'impianto di depurazione delle acque reflue.

Le acque reflue generate in azienda sono acque reflue industriali derivanti dalla attività di lavaggio e igienizzazione dei locali, dell'attrezzatura utilizzata in produzione e di sanificazione della parte interna dei furgoni utilizzati per il trasporto dei prodotti finiti, a cui si uniscono le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici. Le acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, sono scaricate nel punto di scarico denominato S1 in corpo idrico superficiale.

Il nuovo impianto di depurazione che tratterà le acque reflue industriali è un impianto ad ossidazione totale (fanghi attivi), con un dimensionamento pari a 1000 AE, nel quale confluiranno anche le acque reflue domestiche, dopo trattamento tramite tre nuove fosse imhoff dimensionate per un totale di 15 AE. L'impianto di depurazione sarà costituito da:

- uno sgrigliatore a tamburo rotante,
- una vasca di equalizzazione/denitrificazione da 28 m³,
- una vasca per il trattamento a ossidazione totale a fanghi attivi (SBR) da 100 m³
- una vasca polmone/stoccaggio fanghi in caso di manutenzione/emergenza.

L'impianto tratta uno scarico di tipo discontinuo soggetto a sbalzi di portata con un apporto medio giornaliero, comprensivo dei reflui domestici, stimato in circa 12 m³ /giorno; l'impianto risulta dimensionato da progetto per trattare un carico idraulico max di 25 m³ /giorno.

Il corpo idrico recettore è il cavo Dugale Reatino di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Le acque meteoriche e dei pluviali sono scaricate anch'esse in cavo Dugale Reatino in un secondo punto di scarico denominato S2, previa raccolta in vasca di laminazione.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tavola 01 acquisita al protocollo di Arpae PG/85351 del 08/05/2025 e allegata alla presente.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione del nuovo impianto di trattamento, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. La Ditta deve essere in possesso di un collaudo funzionale dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. Tale collaudo deve essere messo in visione agli agenti accertatori.

4. Lo scarico S1 deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. Il punto di controllo e prelievo posto a valle idraulica dell' impianto di depurazione e a monte dell'immissione dello scarico in acque superficiali deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
7. Devono essere effettuati direttamente dalla proprietà o da ditta specializzata almeno 2 autocontrolli annuali per la verifica del rispetto dei limiti tabellari per i parametri caratteristici; questi dovranno essere su un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore nelle fasi più significative del processo che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06: pH, COD, BOD5, azoto ammoniacale, azoto nitrico, cloruri, solfati, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali, tensioattivi totali e solidi sospesi totali.
8. I certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto precedente devono essere conservati e consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
9. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell' impianto di trattamento, secondo le indicazioni del costruttore, da parte del proprietario o di ditta specializzata, e si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa a tali interventi di manutenzione.
10. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.
11. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae e al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, indicando i tempi per il ripristino e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo deve essere funzionante a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
12. Devono essere predisposte zone pavimentate e coperte per la raccolta dei rifiuti. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, in acqua superficiale.
13. Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SALUMIFICIO B.B.S. di BARTOLI & C. Snc"** è autorizzata a svolgere l'attività di macellazione, produzione e vendita salumi negli impianti ubicati in Comune di Novellara – Via C. Colombo n.90 - Provincia di Reggio Emilia e ad effettuare le seguenti modifiche non sostanziali:

- sostituzione della caldaia da 698 kw a gasolio (E1) con una caldaia a gas metano da 837 Kw da ritenersi scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06;
- spostamento degli impianti produttivi e relative amissioni (E2-E3) come da planimetria allegata alla domanda.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA A GAS METANO DA 837 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					<i>Mns Sostituzione caldaia e combustibile</i>
E2	COTTURA SALUMI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					<i>Mns spostamento impianto</i>
E3	CAPPA VAPORI CICCIOI FROLLI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					<i>Mns spostamento impianto</i>

1) In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità di eventuali monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con con PG/141951 del 02/08/2024 e la successiva documentazione integrativa.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n.28541/2024

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della Ditta, **che richiama la valutazione d'impatto acustico redatta e firmata dal Tecnico abilitato in Acustica ambientale in data 19/06/2024**, emerge che le emissioni prodotte dalle attività svolte presso lo stabilimento in oggetto non superano i limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ovvero, ove questo non sia adottato, i limiti fissati dal DPCM 14/11/97.

La Ditta è tenuta tuttavia a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.